ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
FOLLADOR - DE ROSSI
AGORDO • FALCADE
Scuola & Convitto

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Déodat Gratet de Dolomieu, 1
Tel. 0437/62015 – Fax 0437/643427
Sede FALCADE (BL) 32020 Via Trieste, 25
Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104
www.follador.edu.it
blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it

Il Consiglio di Istituto dell'I.I.S. U. Follador - A. De Rossi, in data 05 novembre 2026,

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 23 ottobre 2026,

APPROVA il documento *"Norme relative all'abbigliamento e al decoro personale (Dress Code)"*, documento che integra il regolamento di disciplina approvato dal Consiglio di Istituto in data 19 dicembre 2025.

Norme relative all'abbigliamento e al decoro personale (Dress Code)

Art. 1 – Finalità e principi generali

1. L'Istituto promuove un ambiente educativo fondato sul rispetto reciproco, sulla responsabilità individuale, sulla convivenza civile e sulla valorizzazione della persona.
2. L'abbigliamento delle studentesse e degli studenti, nel rispetto della libertà individuale e dell'identità personale, deve essere compatibile con il contesto scolastico, con le attività didattiche previste e con le esigenze di sicurezza.
3. Le presenti disposizioni sono finalizzate a favorire comportamenti consapevoli e rispettosi dell'ambiente scolastico, senza introdurre discriminazioni basate sul genere, sull'aspetto fisico, sulle convinzioni personali, sulla provenienza culturale o sulle condizioni economiche.

Art. 2 – Adeguatezza dell'abbigliamento al contesto scolastico

1. Durante la permanenza nei locali dell'Istituto e nello svolgimento delle attività didattiche, gli studenti sono tenuti a indossare un abbigliamento pulito, decoroso e adeguato al contesto educativo.
2. Non sono consentiti indumenti che, per caratteristiche o modalità di utilizzo, risultino incompatibili con il regolare svolgimento delle attività scolastiche, compromettano la sicurezza oppure presentino contenuti offensivi, discriminatori o lesivi della dignità delle persone.
3. La valutazione dell'adeguatezza dell'abbigliamento deve basarsi su criteri oggettivi e preventivamente comunicati, evitando giudizi soggettivi sul gusto personale o sull'aspetto fisico dello studente.

Art. 3 – Indumenti e accessori non ammessi

1. Non è consentito indossare, negli ambienti scolastici:
   a. indumenti che riportino scritte, immagini, simboli o messaggi esplicitamente offensivi, discriminatori, minacciosi o che incitino all'odio e alla violenza;
   b. indumenti o accessori che, per caratteristiche concrete, costituiscano un rischio per la sicurezza propria o altrui, comprese cuffie audio, auricolari, trasmettitori audio a conduzione ossea se non previsti da PDP o PEI, per motivazioni sanitarie o didattiche;
   c. capi di abbigliamento che non garantiscano una copertura adeguata delle parti intime o che espongano in modo eccessivo parti del corpo **(come top corti, maglie corte, canotte e pantaloni a vita bassa)**, così come capi tipicamente balneari o inadatti alla vita comunitaria scolastica che risultino incompatibili con le attività didattiche e con il rispetto del contesto scolastico e il decoro degli ambienti.
2. Non costituiscono, di per sé, motivo di contestazione disciplinare il colore, la marca, il costo, lo stile o la conformità alle mode degli indumenti.
3. Eventuali valutazioni relative a capi specifici devono essere motivate facendo riferimento alle disposizioni del presente regolamento.

Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Déodat Gratet de Dolomieu, 1
Tel. 0437/62015 – Fax 0437/643427
Sede FALCADE (BL) 32020 Via Trieste, 25
Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104
www.follador.edu.it
blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it

Art. 4 – Sicurezza e abbigliamento nelle attività pratiche

1. Durante le lezioni di Scienze motorie e sportive, le attività nei laboratori, le esercitazioni tecnico-pratiche, le uscite didattiche e le attività esterne, gli studenti sono tenuti a utilizzare un abbigliamento e calzature adeguati alla specifica attività.
2. È obbligatorio rispettare le indicazioni dei docenti relative all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delle calzature idonee e degli eventuali indumenti tecnici necessari.
3. Per le attività sportive è richiesto l'uso di abbigliamento sportivo funzionale, pulito e sicuro, nel rispetto delle indicazioni fornite dal docente.
4. In caso di abbigliamento non idoneo sotto il profilo della sicurezza, il docente può disporre la temporanea esclusione dalla specifica esercitazione pratica, individuando, ove possibile, un'attività didattica alternativa.
5. L'eventuale impossibilità di partecipare a una specifica attività pratica per ragioni di sicurezza non comporta automaticamente una sanzione disciplinare.

Art. 5 – Accessori, copricapi e dispositivi

1. L'utilizzo di cappelli, cappucci e altri copricapi all'interno dell'Istituto e delle aule è regolamentato delle norme comuni di educazione che ne vietano l'utilizzo nei luoghi coperti e pubblici
2. Eventuali richieste di rimozione di accessori devono essere in relazione con quanto riportato dall'art.1 e da esigenze concrete, quali la sicurezza, l'identificazione personale ove necessaria o il regolare svolgimento delle attività.
3. Sono fatte salve le esigenze connesse a motivi religiosi, culturali, sanitari o a condizioni personali documentate, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di sicurezza applicabili.
4. Non sono consentiti accessori che ostacolino le attività pratiche o che possano causare lesioni durante le esercitazioni.

Art. 6 – Uscite didattiche, rappresentanza e attività istituzionali

1. In occasione di cerimonie, manifestazioni pubbliche, eventi istituzionali, incontri con soggetti esterni, attività di orientamento e altre iniziative nelle quali gli studenti rappresentino ufficialmente l'Istituto, è richiesto un abbigliamento adeguato alla natura dell'evento e l'uso della divisa ufficiale se in possesso dello studente.
2. Eventuali indicazioni specifiche devono essere comunicate preventivamente agli studenti, essere proporzionate all'occasione e tenere conto della durata e delle caratteristiche dell'attività.
3. Non può essere richiesto l'acquisto di capi costosi o di marche determinate, né può essere attribuito valore discriminatorio alla disponibilità economica delle famiglie, ma può essere reso obbligatorio l'utilizzo di capi forniti gratuitamente agli studenti.

Art. 7 – Modalità di intervento in caso di inosservanza

1. In presenza di un abbigliamento ritenuto non conforme alle disposizioni del presente regolamento, il docente o il personale scolastico interviene in modo rispettoso e proporzionato, richiamando lo studente alla norma applicabile.
2. L'intervento deve avvenire, per quanto possibile, con modalità riservate, evitando osservazioni umilianti, commenti sull'aspetto fisico o situazioni che possano esporre lo studente al pubblico discredito.
3. Ove la situazione sia risolvibile mediante un semplice adeguamento, è data priorità al richiamo educativo e alla possibilità di regolarizzare la propria condotta.
4. In presenza di un rischio concreto per la sicurezza, il docente può adottare immediatamente le misure necessarie a prevenire il pericolo.

Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Déodat Gratet de Dolomieu, 1
Tel. 0437/62015 – Fax 0437/643427
Sede FALCADE (BL) 32020 Via Trieste, 25
Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104
www.follador.edu.it
blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it

Art. 8 – Violazioni e provvedimenti disciplinari

1. La violazione delle disposizioni sul dress code può assumere rilevanza disciplinare esclusivamente quando integri una condotta riconducibile ai doveri previsti dal presente regolamento e dalle norme vigenti.
2. Gli eventuali provvedimenti devono essere individualizzati, proporzionati alla gravità della condotta, ispirati a finalità educative e adottati nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla normativa.
3. La reiterazione consapevole della violazione, dopo richiami adeguatamente documentati, può essere valutata ai fini dell'eventuale provvedimento disciplinare.
4. Non possono essere irrogate sanzioni automatiche per la sola valutazione soggettiva dell'abbigliamento, né possono essere applicate misure discriminatorie o lesive della dignità personale.
5. Prima dell'eventuale irrogazione di una sanzione, allo studente deve essere garantita la possibilità di esporre le proprie ragioni.

Art. 9 – Inclusione e tutela della dignità personale

1. L'applicazione delle presenti disposizioni deve avvenire nel rispetto della dignità, della riservatezza e dei diritti fondamentali di ciascuno studente.
2. Sono vietati interventi differenziati sulla base del genere, dell'identità personale, della conformazione fisica o di stereotipi relativi all'abbigliamento maschile o femminile.
3. Eventuali esigenze individuali connesse a disabilità, condizioni sanitarie, convinzioni religiose o culturali devono essere considerate con attenzione, nel rispetto delle norme vigenti e delle effettive esigenze di sicurezza.
4. Nessuno studente può essere oggetto di derisione, discriminazione o commenti denigratori da parte del personale o dei compagni in relazione al proprio abbigliamento.

Art. 10 – Informazione, prevenzione e applicazione

1. Le presenti disposizioni sono portate a conoscenza degli studenti e delle famiglie attraverso i canali ufficiali dell'Istituto.
2. I docenti sono tenuti ad applicarle con uniformità, equilibrio e coerenza, evitando interpretazioni arbitrarie o contraddittorie.
3. Le situazioni non espressamente disciplinate sono valutate dal Dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e della normativa vigente.
4. Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data stabilita con l'approvazione della relativa integrazione regolamentare da parte degli organi competenti.